proposta di legge n. 238

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 10 agosto 2012

NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO

pdl 238

Signori Consiglieri,

la ricerca e la raccolta del tartufo nelle Marche è un'attività che rappresenta un fattore di promozione turistica e territoriale di grande interesse.

La tartuficoltura si presenta, inoltre, come un'importante opportunità per l'economia montana e, poiché presuppone il rimboschimento di aree marginali con specie autoctone, anche per la conservazione dell'ambiente e la tutela del paesaggio.

La legge 16 dicembre 1985, n. 752 concernente: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" attribuisce alle Regioni la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla medesima legge.

La Regione ha provveduto a dare attuazione alla legge statale con la l.r. 34/1987 e successivamente con la l.r. 16/2003.

Con la presente proposta di legge si vuole rafforzare e rilanciare la vocazione "tartufigena" della Regione nella consapevolezza che questo settore, se adeguatamente sostenuto, può rappresentare un interessante volano per l'economia regionale.

Il nuovo impianto normativo intende, dunque, arricchire la legge statale dando spazio a nuove ed inedite prospettive di valorizzazione ambientale, turistica e commerciale legate al tartufo.

In particolare viene riconosciuto il ruolo centrale dell'associazionismo di settore nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze proprie delle istituzioni locali.

Viene altresì sottolineato il nesso inscindibile fra valorizzazione del patrimonio tartufigeno e conservazione e tutela dell'ambiente, in linea con la sensibilità ambientale che è caratteristica imprescindibile della programmazione agricola regionale.

Inoltre le caratteristiche peculiari dei tartufi dell'entroterra marchigiano vogliono essere salvaguardate dalla illecita introduzione sul mercato di tuberi di specie non presenti nel nostro paese.

Con la presente proposta di legge si vogliono altresì favorire le condizioni che consentano il miglioramento, la tutela, la certificazione e la valorizzazione del tartufo a partire dalla maggiore conoscenza dell'ecosistema di questa specie.

La proposta di legge regionale, inoltre, in linea con la legge 752/1985, vieta la commercializzazione di ogni tipo di tartufo diverso da quello autoctono e vuole favorire la coltivazione di piante micorrizate o idonee alla tartuficoltura. L' elevata richiesta di tartufi non è soddisfatta dalla produzione spontanea, che per questo va tutelata ma anche integrata assicurando il miglior risultato produttivo nelle tartufaie coltivate.

La presente proposta di legge consta di 24 articoli.

All'articolo 1 si individuano le finalità e l'oggetto della legge.

L'articolo 2 disciplina le competenze ed il ruolo svolti dalla Regione in materia.

L'articolo 3 attribuisce le funzioni amministrative in materia di cerca e di raccolta dei tartufi a Province e Comunità montane (enti competenti).

L'articolo 4 definisce il ruolo e le funzioni del Centro sperimentale di tartuficoltura della Regione con sede a Sant'Angelo in Vado.

Gli articoli 5 e 6 riconoscono, rispettivamente, i consorzi volontari per la raccolta e per la commercializzazione dei tartufi nonché per l'impianto di nuove tartufaie, e le associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori che perseguono gli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali.

Con gli articoli 7 ed 8 sono definite le attività di cerca del tartufo e le modalità per la cerca e la raccolta dei tartufi, individuando le operazioni che devono essere compiute al fine di salva-quardare e non alterare l'habitat naturale.

L'articolo 9 individua i periodi per la cerca e la raccolta dei tartufi (riportati nella tabella A allegata alla legge) e prevede che in presenza di particolari situazioni climatiche e al fine di salvaguardare gli habitat naturali gli enti competenti possono stabilire variazioni ai periodi indicati.

L'articolo 10 regolamenta le operazioni e le attività vietate stabilendo altresì che possono essere vietati, in periodi determinati, la cerca e la raccolta del tartufo qualora tali attività possano alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo.

L'articolo 11 definisce e regolamenta la cerca e la raccolta dei tartufi per fini scientifici e di studio e individua i soggetti che possono essere autorizzati allo scopo.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano l'attività di abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi ed il rilascio del relativo tesserino di idoneità, il pagamento della tassa per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi nonché i termini e le modalità per il corretto adempimento tributario.

L'articolo 14 regolamenta l'autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle foreste demaniali.

L'articolo 15 introduce e definisce l'ambito di cerca e raccolta dei tartufi.

Gli articoli 16 e 17 introducono la classifica-

zione delle tartufaie e definiscono le diverse tipologie di tartufaie.

L'articolo 18 è riferito alle piante micorrizate utilizzate per la realizzazione delle tartufaie e disciplina l'attestazione necessaria per il riconoscimento.

L'articolo 19 prevede la possibilità di istituire un marchio di identità dei tartufi raccolti nel territorio regionale.

L'articolo 20 individua i soggetti incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste dalla legge. Inoltre individua nell'ASSAM il soggetto che effettua le analisi morfologiche dei campioni di prodotto sequestrato.

L'articolo 21 determina, per le diverse violazioni della legge, la relativa sanzione amministrativa pecuniaria e gli enti che esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative stesse.

L'articolo 22 definisce i criteri per la gestione degli introiti derivanti dal versamento della tassa per la cerca e la raccolta dei tartufi.

L'articolo 23 contiene le norme transitorie relative in particolare al riconoscimento di tartufaie realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 24 contiene le norme che vengono abrogate e modificate. In particolare vengono abrogate le precedenti leggi regionali di disciplina della materia e viene modificato il comma 1 dell'articolo 23 della legge forestale regionale n. 6 del 23 febbraio 2005.

In allegato infine viene riportata la Tabella A nella quale si definiscono i calendari di cerca e raccolta dei tartufi in base alla specie di tartufo.

INDICE

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Competenze della Regione
- Art. 3 Funzioni amministrative
- Art. 4 Centro sperimentale di tartuficoltura
- Art. 5 Consorzi volontari
- Art. 6 Associazioni di tartufai e di tartuficoltori
- Art. 7 Attività di cerca dei tartufi
- Art. 8 Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi
- Art. 9 Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi
- Art. 10 Divieti
- **Art. 11 -** Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio
- Art.12 Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi

- Art. 13 Tassa di concessione regionale
- **Art. 14 -** Autorizzazione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali
- Art. 15 Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi
- Art. 16 Classificazione delle tartufaie
- Art. 17 Riconoscimento delle tartufaie
- Art. 18 Utilizzazione di piante micorrizate
- Art. 19 Marchio di identità
- Art. 20 Vigilanza
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Disposizioni finanziarie
- Art. 23 Norme transitorie e finali
- Art. 24 Modifiche e abrogazioni

Art. 1

(Finalità e oggetto)

- 1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.
- 2. La presente legge disciplina, in particolare, la cerca, la raccolta, il commercio e la coltivazione dei tartufi.

Art. 2

(Competenze della Regione)

- **1.** La Regione adotta atti di indirizzo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione della tartuficoltura.
 - 2. La Regione promuove interventi volti:
- a) alla conservazione, ripristino e potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate anche mediante la messa a dimora delle piante tartufigene;
- b) alla valorizzazione delle associazioni dei tartufai, dei tartuficoltori e dei consorzi volontari per la tutela e lo sviluppo del tartufo;
- alla conservazione e alla diffusione delle produzioni autoctone di tartufo;
- d) allo studio e alla conoscenza dei fattori ecologici che consentono la conservazione delle biodiversità degli ambienti ove si sviluppa il tartufo:
- e) alla sperimentazione e alla definizione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
- f) all'implementazione della produzione dei vivai regionali di piante micorrizate idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
- g) al sostegno delle potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e di percorsi gastronomici dedicati.

 3. La Giunta regionale stabilisce:
- a) i criteri e le modalità per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
- b) le modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell'abilitazione e dell'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
- c) i criteri e le modalità per il riconoscimento

- degli ambiti di riserva delle tartufaie così come classificate dalla presente legge;
- d) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all'articolo 17;
- e) i criteri e le modalità per la produzione e la certificazione delle piante micorrizate e per il riconoscimento degli organismi di cui all'articolo 18;
- f) le operazioni e le tecniche di coltivazione nonché delle relative cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate, così come classificate e riconosciute dalla presente legge.

Art. 3

(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta dei tartufi sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza e, per il restante territorio, alle Province; detti enti vengono di seguito indicati come "enti competenti".

Art. 4

(Centro sperimentale di tartuficoltura)

- **1.** Il Centro sperimentale di tartuficoltura della Regione, con sede a Sant'Angelo in Vado, svolge le seguenti funzioni:
- a) supporto tecnico-scientifico nelle fasi di produzione, controllo e certificazione delle piantine tartufigene micorrizate, prodotte nei vivai regionali ed impiantate nella regione;
- b) sperimentazione delle tecniche vivaistiche per la produzione di piantine tartufigene, delle pratiche colturali per la tartuficoltura e delle operazioni funzionali alla tutela e alla salvaguardia degli habitat naturali;
- c) divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica ad operatori e tartuficoltori;
- d) rilascio del parere di cui all'articolo 9, comma
- e) analisi della specie dei tartufi in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche.

Art. 5

(Consorzi volontari)

- **1.** I titolari di aziende agricole e forestali e coloro che a qualsiasi titolo conducono tartufaie, compresi i Comuni e le Comunità montane, possono costituire consorzi per la difesa del tartufo, per la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
 - 2. I consorzi di cui al comma 1, possono

procedere alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 17.

Art. 6

(Associazioni di tartufai e di tartuficoltori)

- **1.** I tartufai e i tartuficoltori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali.
- **2.** Le associazioni di cui al comma 1 possono realizzare interventi di promozione, di tutela e di valorizzazione commerciale del tartufo, sostenuti dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 7

(Attività di cerca dei tartufi)

1. Ai fini della presente legge costituisce attività di cerca del tartufo la condotta finalizzata all'individuazione dei siti ritenuti idonei alla presenza del tartufo con qualsiasi mezzo destinato allo scopo.

Art. 8

(Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi)

- 1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccoglitore abilitato con l'ausilio di uno o due cani.
- 2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il "vanghello" o "vanghella", lungo complessivamente non meno di cinquanta centimetri e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.

Art. 9

(Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi)

- 1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie coltivate o controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
- 2. Gli enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, in presenza di particolari situazioni climatiche possono stabilire variazioni ai periodi indicati. Alle variazioni è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate
- **3.** Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

Art. 10 (Divieti)

- 1. Sono in ogni caso vietate:
- a) la cerca o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;
- b) la raccolta dei tartufi non maturi o avariati;
- c) la cerca o la raccolta dei tartufi effettuata mediante lavorazione andante del terreno;
- d) la cerca o la raccolta dei tartufi al di fuori dei periodi stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge;
- e) la cerca o la raccolta dei tartufi con l'esclusivo utilizzo del cane senza l'ausilio dei mezzi di cui all'articolo 8, comma 2;
- f) la cerca o la raccolta dei tartufi esercitata senza l'abilitazione di cui all'articolo 12, o in mancanza del versamento della tassa di cui all'articolo 13 o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14:
- g) la commercializzazione o la somministrazione, sotto ogni forma, con la denominazione "tartufo", di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo):
- h) la raccolta, l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi non maturi da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ancorché di specie ammesse alla raccolta fuori dei periodi consentiti.
- 2. La cerca e la raccolta dei tartufi possono altresì essere vietate per periodi determinati in quei territori in cui vi sia possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo o quando le condizioni ambientali lo richiedano. Il divieto è disposto, previo parere del Centro di cui all'articolo 4, dagli enti competenti che provvedono a dare pubblicità al divieto temporaneo anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

Art. 11

(Cerca o raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio)

1. Il Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado, gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere in qualunque momento, previa apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia, alla raccolta di

tartufi e di funghi ipogei per scopi didattici e scientifici.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso, in capo al richiedente, dell'abilitazione di cui all'articolo 12.

Art. 12

(Abilitazione per la cerca e la raccolta di tartufi)

- 1. L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti.
- **2.** L'abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità a seguito di superamento di apposito esame.
- **3.** L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale.
- **4.** L'età minima per ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 è stabilita in quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.

Art. 13

(Tassa di concessione regionale)

- 1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 12 è istituita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 752/1985, una tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella misura di euro 92,96 prevista al numero d'ordine 27 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).
- 2. La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente agli enti competenti per territorio. Gli enti competenti provvedono allo svolgimento delle attività di riscossione, di controllo, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di rimborso e del relativo contenzioso.
- 3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

- **4.** Il gettito della tassa riscosso dagli enti competenti è riversato alla Regione secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
- **5.** Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

Art. 14

(Autorizzazione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali)

- 1. L'autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
- 2. Gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta di tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ricomprese nel proprio ambito amministrativo. Nel caso di tartufaie ricomprese nell'ambito amministrativo di due o più enti competenti, l'abilitazione è rilasciata dall'ente sul cui territorio insiste la parte prevalente della tartufaia.
- 3. Entro il mese antecedente al periodo di raccolta della specie prevalente, gli enti competenti con riferimento al territorio amministrato stabiliscono il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero è determinato tenendo conto dell'esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo.

Art. 15

(Ambiti di cerca e di raccolta dei tartufi)

- 1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esercitato il diritto di riserva da parte degli aventi diritto, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dall'articolo 17.
- **2.** I prati-pascolo e le superfici destinate a pascolo, ai fini della presente legge, sono considerate superfici coltivate limitatamente alla porzione di superficie con la presenza di bestiame.
- **3.** I privati non possono apporre tabelle nelle proprietà demaniali quali alvei, piano e scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
- **4.** Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto.

Art. 16

(Classificazione delle tartufaie)

- 1. Le tartufaie possono essere naturali, controllate o coltivate.
- **2.** Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi compresa la pianta singola, che produce spontaneamente tartufi.
- **3.** Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da ricomprendere anche eventuali operazioni di incremento.
- 4. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, di nuova realizzazione, con piante tartufigene, la cui micorrizazione sia certificata o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a cento piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti.

Art. 17

(Riconoscimento delle tartufaie)

- **1.** Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della legge 752/1985 sono soggette al riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- 2. L'ente competente rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, con l'obbligo per gli aventi diritto di identificarle con apposite tabelle.
- **3.** Nel caso di tartufaia controllata, gli interventi per migliorare l'efficienza produttiva della preesistente tartufaia naturale devono essere eseguiti senza alterare o distruggere gli equilibri dell'ecosistema nel suo complesso.
- **4.** Le attestazioni hanno validità quinquennale, in caso di tartufaie controllate e decennale, in caso di tartufaie coltivate. Il rinnovo avviene su richiesta dell'interessato per la stessa durata. Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti.
- **5.** Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
- **6.** Gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.

Art. 18

(Utilizzazione di piante micorrizate)

1. Le piante micorrizate utilizzate per la realizzazione di tartufaie coltivate o controllate devono possedere l'indicazione del vivaio di approvvigionamento e la attestazione del fornitore dalla quale risulti che tali piante sono micorrizate con la specie di tartufo indicata; qualora non sia possibile ottenere tale attestazione le piante, prima della messa a dimora per costituire l'impianto, sono certificate dagli organismi riconosciuti dalla Regione.

Art. 19

(Marchio di identità)

1. La Giunta regionale istituisce un marchio di identità dei tartufi raccolti nel territorio regionale.

Art. 20

(Vigilanza)

- 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
- 2. Le analisi morfologiche dei campioni di prodotto sequestrato, sono effettuate dall'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), tramite il Centro sperimentale di tartuficoltura.

Art. 21 (Sanzioni)

- 1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria e comporta la confisca del prodotto.
- **2.** Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi indicati:
- a) cerca o raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione o autorizzazione o in mancanza del versamento della tassa regionale: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- b) cerca o raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della

- levata del sole: da euro 516,00 a euro 2.582,00:
- c) cerca o raccolta con modalità difformi da quelle previste dalla presente legge: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- d) cerca o raccolta nelle zone controllate e coltivate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- e) raccolta o detenzione di tartufi non maturi: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
- f) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
- g) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
- h) commercio e somministrazione dei tartufi non maturi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
- commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515,516,517 bis e 517 quater del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
- violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g): da euro 2.000,00 a euro 20.000.00:
- m) violazione del divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h): da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.
- **3.** Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di una somma da euro 52,00 a euro 516,00.
- **4.** Le violazioni di cui al comma 2, lettere g), h), i), l) e m) comportano la sospensione dell'attività commerciale e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande fino a due anni.
- **5.** Le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) comportano la sospensione da uno a due anni dell'abilitazione o l'impossibilità di ottenerla per il medesimo periodo nel caso in cui tale documento non sia stato acquisito. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca dell'abilitazione o il diniego permanente all'acquisizione.
- **6.** In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 sono raddoppiate.
- 7. Gli enti competenti esercitano le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e svolgono le procedure per la confisca e per lo smaltimento del prodotto, nonché per la custodia del tesserino.

8. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, le sanzioni di cui al presente articolo sono disposte ed irrogate ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

- **1.** A decorrere dall'anno 2013 il gettito della tassa di concessione di cui all'articolo 13 della presente legge è iscritto a carico dell'UPB 10101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
- 2. Gli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge sono iscritti a carico dell'UPB 31001 dello stato di previsione della spesa.
- **3.** L'entità della spesa autorizzata dal comma 2 sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- **4.** I proventi della tassa di cui all'articolo 13 sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3
- **5.** Ai fini della gestione le somme derivanti dalla riscossione degli introiti della tassa di cui al comma 1 e gli impieghi di cui ai commi 2 e 4 sono iscritti a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel Programma Operativo Annuale.

Art. 23

(Norme transitorie e finali)

- 1. Le tartufaie coltivate, così come definite dall'articolo 16, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono riconosciute tali anche in assenza della attestazione o della certificazione di cui all'articolo 18.
- **2.** Le attestazioni di riconoscimento di cui all'articolo 17 rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su istanza degli interessati nei termini e nei modi indicati dalla Giunta regionale.
- **3.** La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 24

(Modifiche e abrogazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della I.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo le parole "di due alberi" sono inserite le seguenti: "con micorrizazione idonea al sito del reimpianto".

 ${\sf IX\, LEGISLATURA-DOCUMENTI-PROPOSTE\, DI\, LEGGE\, E\, DI\, ATTO\, AMMINISTRATIVO-RELAZIONI}$

2. Sono o restano abrogate la l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi) e la l.r. 22 luglio 2003, n. 16 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi).

Tabella A

Allegato

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber magnatum Pico,detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);
- dal 15 novembre al 15 marzo: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal 15 gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 15 giugno al 31 agosto e dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno;
- dal 15 gennaio al 15 marzo; Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 marzo: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).